

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza  
del Garante per la protezione dei dati personali  
2021 – 2023

1. Considerazioni introduttive. Il PTPCT del Garante e la cornice regolatoria di riferimento in materia di prevenzione della corruzione
2. Il PTPCT: struttura e metodologia seguita
3. I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione ed interessati dal PTPCT
4. Il processo di gestione del rischio
  - 4.1. Analisi del contesto interno: compiti e struttura organizzativa
  - 4.2. Analisi del contesto esterno in cui opera l'Autorità
  - 4.3. La mappatura dei processi e la valutazione del rischio
  - 4.4. Trattamento del rischio: individuazione e programmazione misure di prevenzione
    - 4.4.1. Le misure di prevenzione generali
      - a. Adempimenti relativi alla trasparenza
      - b. Codice etico
      - c. Informatizzazione dei processi
      - d. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
      - e. Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio: la separazione tra organo istruttorio ed organo decisorio
      - f. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice
      - g. Conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti
      - h. Formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici
      - i. Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (*whistleblowing*)
      - j. Formazione
      - k. Rotazione del personale
      - l. La disciplina della cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*)
    - 4.4.2. Le misure di prevenzione specifiche
      - a. Misure correlate alla gestione del patrimonio librario
      - b. Misure correlate allo svolgimento delle attività ispettive
5. Monitoraggio del PTPC
6. Adempimenti relativi alla trasparenza

Allegati:

1. Mappatura dei processi
2. Obblighi di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività del Garante

## 1. Considerazioni introduttive. Il PTPCT del Garante e la cornice regolatoria di riferimento in materia di prevenzione della corruzione

1.1. Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito PTPCT) – redatto tenendo conto delle indicazioni formulate dall’Autorità nazionale anticorruzione nella Del. 13 novembre 2019, n. 1064 (Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019) – costituisce l’aggiornamento del Piano triennale predisposto nel 2020 e adottato dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante) in conformità alla disciplina della materia, con particolare riferimento – nei testi attualmente vigenti – alla disciplina contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*), nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) nonché nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*), convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e nel d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*).

1.2. Come già rappresentato nel primo PTPCT (2017-2019), ancorché la l. n. 190/2012 (l’art. 1, comma 59) individui l’ambito soggettivo di diretta applicazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 dell’articolo 1 della stessa legge con riguardo alle “amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”, nel cui novero non rientrano le autorità amministrative indipendenti, e ancorché l’articolo 1, comma 2-bis della citata legge n. 190/2012 faccia a tal fine altresì riferimento agli “altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” (articolo 2-bis, comma 2 che, a differenza del comma 1, non menziona le autorità amministrative indipendenti), il Collegio del Garante, con delibera n. 414 del 12 ottobre 2016, ha, comunque, ritenuto di dare attuazione “agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, e, in particolare, di provvedere alla nomina del “Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché all’adozione di un proprio piano triennale per la prevenzione della corruzione” pur considerando “che, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, il “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, adottato dall’Anac con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali non rientrano le autorità indipendenti”.

Peraltro, già a far data dal 1998, l'Autorità ebbe ad introdurre stringenti misure di prevenzione della corruzione, fra l'altro adottando il Codice etico (con delibera 4 giugno 1998) ed individuando nello stesso gli obblighi di condotta del dipendente che si trovi (o ritenga di trovarsi) in situazione di conflitto di interessi, nonché prevedendo e attuando una disciplina relativa alla rotazione degli incarichi dirigenziali (cfr. vigente art. 9, comma 2, Reg. 1/2000 del Garante, ai sensi della quale *“Il Garante conferisce gli incarichi di direzione delle unità organizzative di primo livello di regola a personale compreso nel ruolo organico, per la durata non superiore al triennio e rinnovabile una sola volta, salvo casi motivati legati alla specifica professionalità richiesta per alcune unità organizzative”*).

Procedura e condizioni per l'autorizzazione ed il conferimento di incarichi estranei ai doveri d'ufficio sono stati definiti in conformità alla disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità per i dirigenti (l. n. 39/2013).

1.3. Anche la normativa in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 (in parte oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019, materia sulla quale è da ultimo intervenuto l'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, *Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*) ha trovato progressiva attuazione presso l'Autorità.

1.4. La ricordata legge n. 190/2012 è diretta a rafforzare l'efficacia delle misure di contrasto del fenomeno corruttivo e a conformare l'ordinamento giuridico italiano agli atti internazionali volti a contrastare la corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convezione ONU di Merida e Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo). Anche in considerazione delle raccomandazioni formulate all'Italia dai gruppi di lavoro in seno all'OCSE e al Consiglio d'Europa in sede di monitoraggio sulla conformità agli standard internazionali della normativa interna, il legislatore italiano ha scelto una strategia di contrasto della corruzione articolata su tre direttive principali: creare un contesto sfavorevole alla corruzione; aumentare la capacità di rilevare casi di corruzione; ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione.

Le misure di prevenzione della corruzione intendono così rivolgersi a tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rischi un uso improprio da parte di un soggetto del potere a lui affidato. Le situazioni rilevanti sono, quindi, tendenzialmente più ampie di quelle riconducibili alle fattispecie penali disciplinate nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ricomprendendo situazioni in cui – a prescindere dalla loro più puntuale rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione. In questa prospettiva, già con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'Anac ha precisato (e da ultimo ribadito nel PNA 2019) che il fenomeno sul quale si appuntano le misure di prevenzione contenute nel PNA è non solo più ampio del reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma si approssima al più generale ambito della cd. *maladministration*, “intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti

dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”.

1.5. Il PTPCT viene così a costituire il documento di natura programmatica predisposto da ciascuna pubblica amministrazione, avente ad oggetto il complesso delle misure obbligatorie per legge nonché le misure specifiche adottate in funzione delle peculiarità di ciascuna amministrazione. Il Piano, nell'arco temporale coperto dalla sua durata, mira a perseguire, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, l. n. 190/2012, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b. prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c. prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- d. definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e. definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il PTPCT costituisce, inoltre, la sede in cui può essere assolto l'obbligo di pianificare la formazione del personale in materia di contrasto alla corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012, definendo “procedure appropriate per selezionare e formare [...] i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione”.

1.6. Ai fini della predisposizione del presente PTPCT, oltre alle pertinenti fonti normative della materia in parte sopra menzionate (l. n. 241/1990, in particolare all'art. 6-*bis*; l. n. 190/2012; d.l. n. 90/2014; d.lgs. n. 165/2001, applicabile al Garante nei limiti indicati dall'art. 155, d.lgs. n. 196/2003; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 39/2013; d.lgs. n. 97/2016), sono state tenute in considerazione anche le indicazioni formulate dall'Anac – in particolare il menzionato PNA 2019, come pure, tra le altre, le delibere n. 833/2016 (in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del RPCT), n. 840/2018 (concernente i poteri del RPCT), n. 1309/2016 (in materia di accesso civico) –, dal Dipartimento della Funzione pubblica (con la circolare n. 1/2013, avente ad

oggetto la legge n. 190/2012), nonché dal Garante e dall'Anac, sia in materia di trasparenza che di *whistleblowing*.

## 2. Il PTPCT: struttura e metodologia seguita

2.1. Il presente Piano si articola in:

- a. una parte, descrittiva, che comprende indicazioni relative ai seguenti profili:
  - individuazione dei soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione e interessati dal PTPCT presso l'Autorità (par. 3);
  - descrizione del processo di gestione del rischio in cui si sviluppa il PTPCT, con l'individuazione del contesto (esterno ed interno) delle attività istituzionali dell'Autorità, nonché rappresentazione della metodologia seguita per l'elaborazione del PTPCT (par. 4);
  - individuazione delle misure di prevenzione della corruzione di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività e i procedimenti dell'Autorità (par. 5);
- b. due allegati: il primo relativo alla mappatura dei processi presi in esame, che tiene conto delle attività istituzionali poste in essere presso l'Autorità in base al quadro normativo vigente; il secondo inerente agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza.

2.2. Il PTPCT è un programma di attività ove sono indicate le aree di rischio, le misure già attuate nonché quelle da (continuare ad) attuare allo scopo di prevenire la corruzione, i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura, i tempi di attuazione necessari e le conseguenze per le eventuali violazioni.

Il PTPCT è soggetto ad aggiornamento annuale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012. Ai fini dell'aggiornamento si dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- l'eventuale mutamento della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'Autorità (anzitutto in ragione dell'eventuale attribuzione di competenze ulteriori);
- l'emersione di nuovi fattori di rischio rispetto a quelli considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- sopravvenienze dalle quali derivi l'opportunità di modificare le misure predisposte o programmate dall'Autorità per prevenire il rischio di corruzione;
- l'accertamento di significative violazioni delle prescrizioni e misure contenute nel Piano.

2.3. La predisposizione del PTPCT si è articolata nelle seguenti fasi, realizzata in collaborazione con tutte le unità organizzative dell'Autorità:

- pianificazione;
- analisi dei possibili rischi di corruzione;
- stesura del PTPCT.

### 3. I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione ed interessati dal PTPCT

- a. Collegio, quale “organo di indirizzo politico amministrativo”, per le finalità di cui alla legge n. 190/2012; in particolare, esso:
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (v. da ultimo l'All. A alla Deliberazione del 17 dicembre 2020, n. 269 concernente il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno 2021, doc. web n. 9541071);
  - nomina il RPCT;
  - adotta, su proposta del RPCT, il PTPCT, da pubblicare sul sito istituzionale nella sezione “Autorità trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Corruzione”;
  - adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
- b. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nella persona del dott. Roberto Lattanzi, salvi i poteri sostitutivi previsti per i casi di assenza o impedimento del Responsabile con la deliberazione dell'11 luglio 2018, n. 414 (doc. web n. 9018459). Le attività e i poteri del RPCT sono indicati anche nella parte IV del PNA 2019. Tra i suoi compiti principali vanno annoverati:
- la predisposizione e proposta per l'adozione del PTPCT da parte del Collegio;
  - la verifica dell'efficace attuazione del PTPCT e la proposta di eventuali modifiche;
  - la predisposizione della relazione annuale sull'attività svolta a vantaggio del Collegio e la sua pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Autorità trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Corruzione” (art. 1, comma 14, l.n. 190/2012);
  - il monitoraggio dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza, segnalando eventuali inadempimenti rilevati;
  - la trattazione delle istanze di accesso civico “semplice” nonché delle richieste di riesame all'accesso civico generalizzato;
  - la gestione di eventuali segnalazioni di fatti illeciti (cd. *whistleblowing*);
  - la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
  - l'individuazione, d'intesa con i dirigenti dell'Autorità, del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
  - la verifica circa l'individuazione del Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (RASA) nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

- c. I referenti, individuati nel PTPCT e corrispondenti ai dirigenti assegnati ai dipartimenti, servizi o unità temporanee, i quali sono tenuti a:
- svolgere attività informativa nei confronti del RPCT affinché questi riceva adeguati elementi e riscontri sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione;
  - supportare il RPCT nel monitoraggio sull'attività svolta ai fini dell'attuazione del PTPCT;
  - partecipare al processo di mappatura dei processi, valutazione e gestione del rischio, anche proponendo l'adozione di misure volte alla prevenzione della corruzione;
  - osservare le misure contenute nel PTPCT, con particolare riferimento al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione nella Sezione "Autorità trasparente";
  - assicurare l'osservanza del codice etico, segnalando eventuali ipotesi di possibile violazione al RPCT;
  - assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.
- d. I dipendenti, che partecipano al processo di gestione del rischio, in particolare:
- collaborando all'autoanalisi organizzativa e alla mappatura dei processi nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse;
  - osservando le misure contenute nel PTPCT;
  - osservando le disposizioni del codice etico;
  - segnalando i casi di personale conflitto di interessi.
- e. I consulenti e collaboratori dell'Autorità, a qualsiasi titolo operino, che sono tenuti ad:
- osservare le misure contenute nel PTPCT;
  - osservare gli obblighi previsti a loro carico dalla legge, ivi inclusi l'obbligo di non assumere l'incarico in presenza di situazioni di conflitto di interesse e gli obblighi di dichiarazione;
  - segnalare situazioni di illecito.
- f. Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), individuato nel dott. Roberto Canino, con determina del Segretario generale del 15 luglio 2013, n. 74, incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell'allora Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) 16 maggio 2013, a seguito dell'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 33-ter, comma 1, d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012.

#### 4. Il processo di gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio corruzione si articola in tre fasi principali:

- l'analisi del contesto interno (par. 4.1) ed esterno (par. 4.2);
- la mappatura dei processi e conseguente valutazione del rischio (par. 4.3);
- il trattamento del rischio, con l'individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione (par. 4.4).

#### 4.1. Analisi del contesto interno: compiti e struttura organizzativa del Garante

4.1.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è l'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, con funzioni e poteri di controllo, (in senso lato) di consulenza, nonché sanzionatori in materia di trattamento dei dati personali e, a seguito dell'adozione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati -RGPD), nell'art. 2-*bis* del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018).

Il Garante è un organo collegiale, composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile (cfr. artt. 153 ss. del Codice). Il Collegio, insediatosi il 29 luglio 2020, è composto da Pasquale Stanzone (presidente), Ginevra Cerrina Feroni (vicepresidente), Agostino Ghiglia (componente) e Guido Scorza (componente). Il segretario generale è Fabio Mattei.

4.1.2. In prima approssimazione, sono rimessi all'Autorità (in particolare tenendo conto dei rischi connessi alla progressiva capillare penetrazione delle ICTs ad ogni livello ed in ogni settore della società) estesi poteri di controllo a tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali (oggetto di espressa menzione all'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), assicurandone l'armonico contemperamento con gli altri diritti e libertà fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità e sull'assunto che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non sia una prerogativa assoluta, ma debba essere considerato alla luce della sua funzione sociale (cfr. considerando n. 4 del RGPD).

Più puntualmente, i compiti del Garante (non diversamente dalle altre autorità nazionali di protezione dei dati) sono ora indicati all'art. 57 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) oltre che all'art. 154 del Codice). Nell'assolvimento dei propri compiti il Garante fa uso dei poteri individuati all'art. 58 del RGPD e 154-*bis* del Codice.

4.1.3. Attribuzioni in capo all'Autorità sono altresì fissate dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento



europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 37 e dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004.

4.1.4. Attribuzioni ulteriori sono poste in capo all'Autorità sulla scorta di prescrizioni puntuali contenute in discipline di settore, quali:


- il Regolamento (UE, EURATOM) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo e l'eventuale collaborazione con l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee;
- la legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di cyberbullismo (art. 2);
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza amministrativa (art. 5, commi 7 e 8);
- il regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello Spid, che prevede le forme di collaborazione fra AGID ed il Garante (art. 30-*bis*);
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, che prevede poteri di vigilanza e controllo in capo al Garante (art. 18);
- il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal d.P.R. n. 149/2018, Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, che prevede poteri di controllo in capo al Garante (art. 12);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, comma 4), che individua un obbligo di sentire il Garante nell'ambito del procedimento relativo all'esercizio del diritto di accesso.

4.1.5. L'Autorità ha una propria autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. La gestione amministrativa e la contabilità sono disciplinati dal Regolamento n. 3/2000 e l'assetto organizzativo dell'Autorità è disciplinato dal Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per

la protezione dei dati personali 1/2000, da ultimo modificato con delibera 15 ottobre 2020, n. 185.

4.1.6. Al 31 dicembre 2020 il personale in servizio presso il Garante comprende: il Segretario generale, 15 dirigenti o equiparati nonché ulteriori 118 unità.

L'Ufficio si articola in dipartimenti e servizi, le cui attribuzioni sono individuate nella delibera 22 febbraio 2018, n. 118 (doc. web n. 7896186) e rese pubbliche nella sezione "Autorità trasparente" ed è strutturato nei termini illustrati dal seguente organigramma funzionale.



4.1.7. A seguito delle modifiche normative intervenute in materia di protezione dei dati personali (sopra richiamate), l'Autorità si è dotata, con delibera 4 aprile 2019, n. 98 (doc. web n. 9107633), di un regolamento concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante (Reg. n. 1/2019, doc. web n. 9107633); in pari data è stato altresì adottato un regolamento, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante (Reg. n. 2/2019, doc. web n.

9107640): in essi sono illustrati i procedimenti seguiti dal Garante nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali nonché la relativa tempistica.

Ai fini dell'elaborazione del PTPCT nonché della definizione delle misure nello stesso contenute, merita rilevare che presso l'Autorità i procedimenti sono di regola definiti con provvedimenti di natura collegiale (cfr. art. 14, co. 3, Reg. 1/2019).

Inoltre, il Garante adotta con proprio provvedimento, individuandone gli ambiti e le linee di priorità, la programmazione semestrale dell'attività ispettiva di iniziativa curata dall'Ufficio, anche per mezzo della Guardia di finanza (cfr. art. 4, co. 1, Reg. 1/2019), in forza del Protocollo d'intesa stipulato con il Corpo il 10 marzo 2016.

4.1.8. Le attività del Garante, e in particolare i provvedimenti dallo stesso adottati, sono tempestivamente portati all'attenzione della collettività mediante il sito web istituzionale (nel quale vengono pubblicati (dando rilievo alle attività più significative mediante la *Newsletter* dell'Autorità). Inoltre, con cadenza annuale, viene presentata a Parlamento e Governo (oltre ad essere essa stessa pubblicata sul sito dell'Autorità) una Relazione di attività (cfr. artt. 154, comma 1, lett. e), del Codice), trasmessa alla Corte dei conti (ai sensi dell'art. 22, comma 9-*bis*, d.l. n. 90/2014) e messa a disposizione della Commissione europea e del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (art. 59 del RGPD).

## 4.2. Analisi del contesto esterno in cui opera l'Autorità

4.2.1. Da tale (pur sintetica) illustrazione dei principali compiti rimessi all'Autorità, in ragione dell'ampio del raggio di azione del Garante, deriva la non confinabilità dell'attività istituzionale dello stesso entro ambiti geografici o settoriali delimitati. Al contrario, proprio in ragione delle caratteristiche del Garante e della menzionata natura "orizzontale" del diritto alla protezione dei dati personali, l'attività dell'Autorità ha vocazione tendenzialmente universale ed attraversa i più vari ambiti dell'ordinamento nei quali i trattamenti di dati personali possono avere luogo – tanto nel settore pubblico che in quello privato (come si evince, con maggior grado di dettaglio, dalle Relazioni annuali predisposte dall'Autorità e pubblicate sul sito web della stessa) –, con particolare riferimento ai contesti nei quali più intenso è l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione.

4.2.2. In considerazione dell'universalità del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali (qualunque persona fisica ne è titolare) e della più varia natura dei titolari/responsabili dei trattamenti di dati personali (soggetti pubblici e privati), non sono agevolmente definibili *ex ante* precise categorie di *stakeholder* (pubblici e privati). Esse, al contrario, si caratterizzano (anzitutto rispetto all'esercizio dei poteri di controllo individuati dalla legge) per la massima eterogeneità e variabilità nel tempo in considerazione della pluralità degli ambiti interessati dai trattamenti di dati personali nonché della natura dinamica degli stessi, in larga misura correlati all'evoluzione tecnologica.

L'operato del Garante non esaurisce i propri effetti entro i soli confini nazionali, atteso che trattamenti concernenti persone fisiche residenti sul territorio possono essere effettuati anche da soggetti stabiliti al di fuori dei confini nazionali (si pensi

solo al trattamento dei dati per il tramite delle reti di comunicazioni elettroniche, nei *social media* o sulle varie piattaforme presenti in internet): rispetto a tale fenomeno, prevedendo nel RGPD apposite modalità di cooperazione con le altre Autorità nazionali di protezione dei dati (anzitutto nell'Unione europea), è ulteriormente amplificato il novero dei titolari del trattamento che possono essere interessati dall'azione del Garante.

Nell'assolvimento dei compiti di "consulenza" attribuiti dalla legge all'Autorità, il Garante annovera tra i propri interlocutori privilegiati il Parlamento e il Governo, ai quali (al di là della ricordata Relazione annuale) fornisce pareri su proposte di atti normativi e amministrativi nelle materie di propria competenza ovvero segnala, anche d'iniziativa, l'esigenza di adottare atti normativi e amministrativi riguardanti la protezione dei dati personali. Entro questa cornice, l'Autorità è altresì tenuta ad interloquire, in varie forme (ad. es. mediante audizioni avanti alle competenti commissioni parlamentari o presentando propri pareri o segnalazioni), ai procedimenti che (accompagnano o) conducono all'adozione di discipline normative di rango primario o di atti di natura regolamentare.

### 4.3. La mappatura dei processi e la valutazione del rischio

4.3.1. La mappatura dei processi è un requisito indispensabile ai fini della formulazione di misure organizzative adeguate nella prospettiva della prevenzione del rischio di corruzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del medesimo.

Muovendo dalle indicazioni contenute nel PNA 2019 (ed in particolare nell'allegato 1 allo stesso), in considerazione sia della dimensione dell'Amministrazione (cfr. par. 4.1.5) che delle risorse a disposizione, nella mappatura dei processi interni all'Autorità si è provveduto, con il coinvolgimento delle rispettive unità organizzative, ad analizzare i processi in essere presso il Garante, la cui analisi potrà essere ulteriormente affinata in considerazione dell'esperienza applicativa connessa al quadro normativo di recente introduzione, con particolare riguardo al RGPD e al d.lgs. n. 51/2018, nonché alle modifiche introdotte al Codice dal d.lgs. n. 101/2018, nonché agli effetti dei regolamenti interni di attività nn. 1 e 2/2019. Con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi connessi all'esercizio dei poteri di controllo e consultivi dell'Autorità, il processo di mappatura ha potuto giovare dell'attività posta in essere al fine di predisporre i menzionati regolamenti interni nn. 1 e 2/2019, i cui esiti sono peraltro confluiti nella scheda (pubblicata anch'essa nella sezione "Autorità trasparente": doc. web n. 4541495) dedicata ai singoli procedimenti presso l'Autorità.

4.3.2. Identificati i processi nei termini sopra descritti, con la collaborazione dei dirigenti delle unità organizzative coinvolte sono state individuate le azioni del processo identificando la tipologia dei rischi alle stesse (in astratto) correlati.

La metodologia utilizzata per definire il grado di esposizione al rischio corruttivo è stata di tipo misto (qualitativo/quantitativo), tenendo altresì conto nel corso dell'analisi delle risultanze, ove ricorrenti, di casi giudiziari, notizie stampa ovvero di segnalazioni che, con riguardo al fenomeno della corruzione (nella sua ampia accezione qui accolta) possono aver interessato l'Autorità.

È stato altresì preso in considerazione il grado di discrezionalità che può caratterizzare i processi analizzati, gli effetti degli stessi nonché le misure già da tempo in essere presso l’Autorità per attenuare/contenere il rischio.

A fronte dei 73 processi mappati (cfr. all. 1), è stato possibile commisurare il livello di rischio nei termini di seguito sintetizzati:

- 45 basso;
- 28 medio.

#### 4.4. Trattamento del rischio: individuazione e programmazione delle misure di prevenzione

Identificati nei termini testé indicati i livelli di rischio, si è provveduto ad individuare le misure di prevenzione, tenuto conto di quelle già in essere presso l’Autorità (e che, val la pena aggiungere, continueranno a trovare attuazione). Ciò ha consentito di appurare che, in relazione alle “misure generali”, le stesse sono già state inserite nel primo PTPCT e sono ormai a regime.

Sono state individuate misure *ad hoc* da porre in essere, compatibilmente con le priorità identificate dal Garante e con le risorse a disposizione, nell’arco del triennio.

##### 4.4.1. Le misure generali

###### A. Adempimenti relativi alla trasparenza

La misura connessa all’alimentazione e all’aggiornamento della Sezione “Autorità trasparente”, già in essere, continuerà ad essere applicata in aderenza con il Piano. La pubblicazione sul sito web istituzionale di informazioni sulle attività poste in essere – ed arricchita da sottosezioni nelle quali sono inseriti dati ulteriori – permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un’azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

In relazione agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni facenti capo ai dirigenti e degli altri soggetti a ciò tenuti, il RPCT svolge un’attività di controllo sul relativo adempimento – mediante uno o più monitoraggi parziali periodici ed un monitoraggio complessivo annuale –, al fine di assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate (si rinvia al par. 6 per ulteriori riferimenti in relazione alle azioni poste in essere presso l’Autorità per realizzare compiutamente la misura).

<b>Riferimenti normativi</b>	D.lgs. n. 33/2013 come modificato e integrato dal d.lgs. 97/2016 - l. n. 190/2012
<b>Azioni intraprendere</b>	<b>da</b> - Uno o più monitoraggi periodici parziali della Sezione “Autorità trasparente”, e un monitoraggio complessivo annuale a cura del RPCT concernente

	<p>l'adempimento da parte dei dirigenti e degli altri soggetti tenuti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prosecuzione della pubblicazione, nella Sezione "Autorità trasparente", dei "Dati ulteriori" indicati nel par. 13 del presente PTPCT (Audizioni del Presidente) mediante collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui tali dati siano presenti</li> <li>- Aggiornamento dei dati in considerazione del decorso dei termini di pubblicazione</li> </ul>
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RPCT</li> <li>- Dirigenti delle unità organizzative indicate nell'allegato 2 al PTPCT e altri soggetti tenuti</li> </ul>
<b>Termine</b>	2021-2023

## B. Codice etico

Il Garante, come già descritto nel precedente PTPCT e nei suoi Aggiornamenti, si è dotato fin dal 1998 di un codice etico – pubblicato sul sito dell'Autorità nella Sezione "Autorità trasparente - disposizioni generali - atti generali" e la cui obbligatorietà trova conferma nell'articolo 2, comma 1, lett. f), regolamento n. 1/2000 del Garante adottato il 28 giugno 2000 concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante – che disciplina analiticamente gli obblighi che il personale dell'Autorità deve rispettare nella propria attività nonché in relazione ai rapporti con l'esterno, conformemente alla posizione di indipendenza riconosciuta all'Autorità e ai compiti di garanzia ad essa affidati.

Il rispetto del codice etico, oggetto di rinnovata comunicazione al personale in occasione dell'adozione del Piano triennale (anche a beneficio del personale di più recente assunzione), è indicato espressamente come obbligo rientrante nei doveri d'ufficio del dipendente, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 9 del Regolamento n. 2/2000 del Garante "concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali".

L'inserimento del rispetto del codice etico fra i doveri d'ufficio del dipendente comporta, inoltre, che la violazione del codice costituisce condotta sanzionabile anche disciplinarmente ai sensi dell'art. 24 dello stesso Regolamento n. 2/2000.

Anche il Presidente, i Componenti e il Segretario generale del Garante, ai sensi dell'art. 11 del cennato codice etico, conformano la propria attività ai principi di tale codice e si informano reciprocamente degli incontri anche informali cui prendono parte in materie rilevanti per l'attività del Garante.

Al fine di dare compiuta attuazione all'art. 54, par. 2 RGPD e alle disposizioni in materia di segreto professionale contenute nel Codice (come pure nel codice etico), costante attenzione e opportune misure sono dedicate all'individuazione di idonee misure di sicurezza (logiche e fisiche) presso il Garante, anche al fine di assicurare il corretto accesso al sistema documentale interno nonché alla piattaforma IMI di collaborazione tra le autorità europee di protezione dei dati da parte di quanti, a titolo diverso, operano all'interno dell'Autorità.

<b>Riferimenti normativi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artt. 8, comma 1, 9 e 24 del Reg. n. 2/2000 del Garante</li> <li>- Art. 54, d.lgs. n. 165/2001 come modificato dall'articolo 1, comma 44, della l. n. 190/2012</li> <li>- d.P.R. n. 62/2013</li> </ul>
<b>Azioni da intraprendere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasmissione a tutti i dipendenti del codice etico</li> <li>- Verifica e segnalazione da parte dei dirigenti circa le violazioni del codice etico</li> <li>- Monitoraggio annuale da parte del RPCT delle eventuali segnalazioni pervenute</li> <li>- Eventuale aggiornamento del Codice etico dell'Autorità - triennio coperto dal PTPCT</li> </ul>
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Collegio</li> <li>- Segretario generale</li> <li>- Responsabile della prevenzione della corruzione</li> <li>- Dirigenti di tutte le unità organizzative</li> </ul>
<b>Termine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tempestivo, per le misure di sensibilizzazione, verifica e segnalazione;</li> <li>- annuale, per il monitoraggio delle eventuali segnalazioni;</li> <li>- nel triennio coperto dal PTPCT, per l'eventuale aggiornamento del codice etico.</li> </ul>

### C. Informatizzazione dei processi

Il percorso, già da tempo intrapreso, volto alla progressiva informatizzazione dell'Autorità costituisce un fattore imprescindibile per promuovere, insieme all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa, anche il monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti (come richiesto dall'art. 1, comma 9, lett. d), l. n. 190/2012). L'informatizzazione dei processi si innesta nell'ambito delle misure per l'automazione, esecuzione, controllo e ottimizzazione di processi interni all'amministrazione quale mezzo principale per la transizione dalla gestione analogica del procedimento amministrativo al digitale.

In tale prospettiva, si prevede di realizzare il nucleo centrale del sistema BPM, del quale sono state avviate le iniziative propedeutiche di adeguamento del sistema informativo ed in parte si è proceduto a una prima fase di *execution*, attraverso la messa *online* di applicazioni web dedicate (una per la comunicazione, l'altra per l'autovalutazione dei casi di *data breach*), focalizzato sulla gestione dei procedimenti amministrativi ed estensibile con ulteriori sviluppi alle attività non procedurali.

Tuttavia lo sviluppo del sistema informativo nell'ottica della c.d. "transizione al digitale" è attività onerosa – resa oltremodo difficoltosa dal protrarsi dell'emergenza pandemica, che ha comportato la necessità di allocare l'intera capacità lavorativa del personale operante nell'area tecnica informatica ai compiti di predisposizione dei sistemi e delle procedure per il telelavoro e lo *smart working*, unitamente a quelle attività di adeguamento rese obbligatorie per il rispetto di vincoli di legge (in particolare, quelli derivanti dal Codice

dell'amministrazione digitale e dalle linee-guida AgID) – e impossibile da condurre “a costo zero” per l'amministrazione, richiedendo l'impegno di risorse esterne per contribuire all'analisi e allo sviluppo del *software* e, soprattutto, di adeguate risorse interne che possano coordinare le attività di sviluppo e contribuire all'analisi, al monitoraggio dei progetti e alla gestione amministrativa dei servizi secondo le regole degli appalti pubblici.

<b>Riferimenti normativi</b>	- Art. 1, comma 9, lett. d), l. n. 190/2012
<b>Azioni intraprendere</b>	<b>da</b> - Progettazione e realizzazione di un Sistema BPM per l'automazione dei procedimenti amministrativi relativi ai compiti istituzionali dell'Autorità
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	- Dirigente del Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica
<b>Termine</b>	2021-2023

#### D. *Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse*

In funzione di prevenzione e contrasto della corruzione particolare attenzione è richiesta in relazione all'identificazione di possibili situazioni di conflitto di interesse, aspetto valorizzato con l'inserimento di un'autonoma disposizione, l'articolo 1, comma 41, l. n. 190/2012 (che ha introdotto l'articolo 6-*bis* nella legge n. 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi”), secondo la quale “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Nell'ambito dell'Autorità, la materia dei conflitti di interesse è regolata dall'art. 6 del codice etico del Garante adottato il 4 giugno 1998, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente in base al combinato disposto degli articoli 8, comma 1, 9 e 24 del Reg. n. 2/2000 del Garante. Tale disposizione prevede che: “Il dipendente si adopera per prevenire situazioni di conflitto d'interessi con l'Ufficio, ed informa il Segretario generale degli eventuali interessi, anche di natura economica, che egli, il coniuge, i parenti entro il quarto grado o i soggetti conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria competenza. Il dipendente si astiene in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tale conflitto, e fornisce al Segretario generale ogni ulteriore informazione richiesta. Il dipendente si astiene dal partecipare, per un periodo di almeno due anni, alla trattazione delle questioni di competenza del Garante che possano coinvolgere interessi di propri precedenti soci in affari ovvero, fuori dei casi in cui è autorizzato, di precedenti datori di lavoro. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o nei quali, anche in ragione di una grave inimicizia, la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità del Garante. Il dipendente informa tempestivamente il Segretario generale degli eventuali contatti avviati, ai fini dell'assunzione di incarichi o di attività esterni all'Ufficio, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all'attività del Garante. Il presente codice



impegna il dipendente che cessi di prestare servizio presso l'Ufficio a non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il Garante per un periodo di almeno due anni”.

Rispetto alla finalità di prevenzione dei conflitti di interesse assumono rilevanza anche le previsioni di cui all'art. 9 del codice etico, in materia di svolgimento di “attività collaterali” da parte dei dipendenti del Garante per cui: “Il dipendente informa il Segretario generale degli eventuali scritti ed articoli che intenda pubblicare nelle materie di competenza del Garante. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 58 e 58-bis, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e all'art. 1, commi 56 ss., della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il dipendente non presta altre attività di lavoro subordinato o autonomo anche di consulenza in materie connesse con quelle di competenza del Garante. Il dipendente non svolge ulteriori attività esterne che contrastano con i doveri o che incidono sul corretto svolgimento dei compiti d'ufficio. Il dipendente dichiara al Segretario generale le situazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo anche al fine delle autorizzazioni e comunicazioni previste dalla legge”. L'art. 10 del codice etico prevede al riguardo che: “Il Segretario generale informa il collegio delle comunicazioni ricevute e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente codice, e sottopone preventivamente all'esame del Collegio i casi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3”.

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, il Garante verifica la sussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse tipizzate dal codice etico. In particolare, ciascun dirigente per il settore di rispettiva competenza e il Segretario generale verificano le ipotesi di violazione, adottano le iniziative conseguenti e, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. c), ed e), l. n. 190/2012, segnalano i casi rilevati al RPTC per consentire il complessivo monitoraggio sul rispetto del PTPCT e il controllo sul rispetto della disciplina della materia.

Nel 2020 non sono stati segnalati casi di conflitto di interesse.

<b>Riferimenti normativi</b>	- Artt. 8, comma 1, 9 e 24 del Reg. n. 2/2000 del Garante - Art. 6-bis l. n. 241/1990
<b>Azioni da intraprendere</b>	- Verifica della sussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse tipizzate dal codice etico - Segnalazione al RPCT da parte del Segretario generale e dei singoli dirigenti, delle situazioni di conflitto di interesse laddove rilevate
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Segretario generale - Tutti i dirigenti, per l'area di rispettiva competenza
<b>Termine</b>	Annuale, nell'ambito del triennio coperto dal PTPCT

*E. Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio: separazione tra organo istruttorio e organo decisorio*

I processi e le attività poste in essere dall'Autorità sono concepiti in modo tale da non consentire che vi sia identità tra le funzioni deputate a curare l'istruttoria del procedimento e la funzione chiamata ad assumere la decisione finale.

Per gli atti che sono adottati dal Collegio, detta separazione – in base alle previsioni dei Regolamenti n. 1/2019 concernente le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante per la protezione dei dati personali e n. 2/2019 concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali, adottati con delibere del 4 aprile 2019 – è rinvenibile nel distinguo tra l'unità organizzativa incaricata dell'istruttoria e della predisposizione del conseguente schema di provvedimento, e il Collegio, dall'altro, che adotta l'atto finale. Inoltre, ogni schema di decisione portato all'attenzione del Collegio è soggetto al previo esame da parte del Segretario generale (art. 15, Reg. Garante, 1/2000).

Per i casi in cui gli atti non formino oggetto di provvedimento del Collegio ma del dirigente dell'unità organizzativa competente – limitatamente alle ipotesi previste dall'art. 11, comma 1, Reg. Garante 1/2019 e a quelle suscettibili di essere individuate in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, Reg. Garante 1/2019 –, nella prassi dell'Ufficio la determinazione viene di regola adottata dal dirigente responsabile con la partecipazione del funzionario che istruisce il procedimento. In ogni caso, di tali determinazioni il Collegio è informato nelle forme previste dall'art. 36, Reg. Garante n. 1/2019 (v. inoltre artt. 9, comma 4, lett. e), nonché 19, Reg. Garante n. 1/2000), per il tramite del Rapporto informativo sullo stato della trattazione degli affari. Detta disposizione prevede infatti che “In conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 e dall'articolo 9, comma 4, lettera e), del regolamento del Garante n. 1/2000, il Segretario generale cura per il Collegio, con cadenza semestrale, avvalendosi del sistema informativo dell'Autorità, la predisposizione di un rapporto informativo sullo stato degli affari di cui ai Capi da II a VI trattati dalle unità organizzative, indicando le tipologie di determinazioni da esse adottate o in via di adozione nei casi individuati, nonché il relativo oggetto, anche avvalendosi di codici numerici”.

Alla luce dell'applicazione della disciplina di protezione dei dati personali sulla base del quadro normativo contenuto nel RGPD e sotto la guida del nuovo Collegio del Garante (nominato nel luglio 2020), nonché in considerazione delle questioni interpretative che potranno insorgere in fase applicativa (anche alla luce dell'esperienza maturata nell'ambito della cooperazione con le altre autorità di controllo e del meccanismo di coerenza previsto dal RGPD), verrà monitorata l'adeguatezza dei Regolamenti del Garante nn. 1/2019 e 2/2019.

<b>Riferimenti normativi</b>	- Regolamento n. 1/2019 del Garante - Regolamento n. 1/2000 del Garante
<b>Azioni da intraprendere</b>	- Monitoraggio dell'adeguatezza dei regolamenti del Garante 1/2019 e 2/2019 - Valutazione circa le modalità di definizione dei procedimenti di competenza dei dirigenti delle unità organizzative nelle ipotesi previste dal Regolamento 1/2019

<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	- Collegio - Segretario generale
<b>Termine</b>	2021-2023

*F. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice*

Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” ha introdotto una specifica disciplina in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi per le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti alla quale viene data compiuta attuazione presso l’Autorità, in relazione ai dirigenti e al Segretario generale. In relazione ai componenti del Collegio trova puntuale applicazione la disciplina contenuta nell’art. 154, comma 3 del Codice e l’art. 4 del Regolamento 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

<b>Riferimenti normativi</b>	D.lgs. n. 39/2013
<b>Azioni da intraprendere</b>	- Obbligo di autocertificazione per i dirigenti all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto citato, con dichiarazioni acquisite dal Dipartimento risorse umane e attività contrattuali (Druac) - Obbligo di dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità con dichiarazioni acquisite dal Druac
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	- Collegio - Segretario generale - Dirigente del Druac nonché dirigenti di tutte le restanti unità organizzative
<b>Termine</b>	Ricorrente nel corso del triennio coperto dal PTPCT

*G. Conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti*

Presso l’Autorità forma oggetto di regolamentazione il regime relativo al conferimento e all’autorizzazione allo svolgimento di incarichi (art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.) in conformità alla previsione dell’art. 9, comma 2 del codice etico del Garante.

Le richieste di autorizzazione, così come le fattispecie di cui all’art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis), d.lgs. n. 165/2001, per le quali è sufficiente una comunicazione all’Ufficio, devono essere corredate da documentazione sulla

natura dell'evento e sul soggetto promotore; ciò "al fine di consentire la necessaria istruttoria e di valutare, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 190/2012, la sussistenza di eventuali situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che potrebbero configurarsi".

L'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, è predisposto dal Dipartimento risorse umane e attività contrattuali (Druac) e forma oggetto di pubblicità nella sezione "Autorità trasparente".

<b>Riferimenti normativi</b>	- Art. 9 Codice etico del Garante - Art. 53 d.lgs. n. 165/2001
<b>Azioni da intraprendere</b>	Verifica del rispetto del procedimento previsto per il conferimento o l'autorizzazione dell'incarico
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	- Segretario generale - Dirigente del Dipartimento risorse umane e attività contrattuali (Druac) - Tutti i dipendenti
<b>Termine</b>	Annuale, ricorrente nel triennio coperto dal PTPCT

#### H. *Formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici*

La sussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per delitti contro la p.a. non rileva solo in caso di conferimento di incarichi dirigenziali ma pure in relazione alla formazione di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, così come di commissioni per la scelta del contraente nonché all'atto dell'assegnazione, anche con funzioni direttive, ad uffici operanti nelle cd. aree a rischio. Ciò fatta salva la successiva pronuncia di assoluzione per lo stesso reato.

Tali principi sono sanciti dall'articolo 35-*bis*, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 46, l. n. 190/2012, diretto a prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici. Ove all'esito della verifica risultassero a carico del personale interessato precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico si deve astenere dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione.

Ancorché la suddetta disciplina sia prevista da una disposizione del d.lgs. n. 165/2001 (l'art. 35-*bis*) non espressamente richiamata ai sensi dell'art. 155, comma 1, ultimo periodo, del Codice (d.lgs. n. 196/2003), e come tale non è direttamente applicabile al Garante, l'Autorità ha inteso adeguare il proprio ordinamento a tali regole. Nel 2020 non sono state rilevate criticità applicative.

<b>Riferimenti normativi</b>	Art. 35- <i>bis</i> , d.lgs. n. 165/2001
<b>Azioni da intraprendere</b>	Definizione delle modalità tecniche per applicare la suddetta misura

<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	Dipartimento risorse umane e attività contrattuali (Druac)
<b>Termine</b>	Ricorrente

#### I. La segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (whistleblowing)

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. *whistleblower*); il testo dell'art. 54-*bis* è stato poi integralmente sostituito dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", in vigore dal 29 dicembre 2017. Tale disposizione prescrive di tutelare l'anonimato dei dipendenti segnalanti, ivi inclusi ora anche i dipendenti pubblici di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, vieta comportamenti discriminatori nei loro confronti, e sottrae la denuncia al diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/1990.

Presso l'Autorità è stata introdotta una procedura per la trattazione delle segnalazioni di fatti illeciti (cfr. le Indicazioni operative fornite con comunicazione del Segretario generale del 14 dicembre 2018, doc. web n. 9067511). Essa prevede l'invio, a mezzo del servizio postale o *brevi manu*, della segnalazione di presunte condotte illecite al solo RPCT mediante un modello predisposto, rinvenibile in formato elettronico sia sulla sezione intranet che sul sito istituzionale nella sezione "Autorità trasparente-Altri contenuti-Corruzione-segnalazione di illecito"; la procedura ha formato altresì oggetto di comunicazione ai dipendenti e al personale operante presso il Garante nonché al Collegio e al Secin.

Anche in ragione dell'emergenza pandemica e dell'impiego delle risorse tecniche dell'Autorità nell'assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in *smart working*, il sistema informativo *ad hoc* deputato a veicolare verso il RPCT eventuali segnalazioni mediante una procedura interamente automatizzata, pur presente nella rete interna è rimasto in fase di test in vista della prossima attività di configurazione e previa allocazione delle opportune risorse per l'erogazione del servizio.

<b>Riferimenti normativi</b>	Art. 54- <i>bis</i> , d.lgs. n. 165/2001
<b>Azioni da intraprendere</b>	Completamento della fase di test e attivazione del sistema informativo dedicato alla gestione delle segnalazioni
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	- Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica - RPCT
<b>Termine</b>	2021-2023

## J. Formazione

La formazione del personale costituisce una componente rilevante del sistema di prevenzione della corruzione. In tal senso il Garante, nei limiti delle risorse a disposizione tenuto conto della propria missione istituzionale, proseguirà l'attività formativa del personale dell'Autorità avvalendosi dei corsi organizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) per i dirigenti e funzionari e potrà organizzare nel prossimo triennio corsi, anche interni, dedicati al personale operativo (che non può accedere ai corsi SNA).

Nel 2020 l'attività formativa ha incontrato inattese e rilevanti difficoltà dovute all'insorgere dello stato di emergenza sanitaria che ha fortemente ridimensionato lo svolgimento di attività formative che sono tuttavia, anche se in misura ridotta, state comunque effettuate dal personale operante a supporto del RPCT al corso SNA "Redigere il Piano di prevenzione della corruzione".

L'attenzione alla materia è stata altresì assicurata grazie all'aggiornamento (e alla diffusione presso il personale dell'Autorità), a cura della competente unità organizzativa, di due dossier di documentazione dedicati alla materia dell'accesso civico e al *whistleblowing*.

Per quanto riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del nuovo PTPCT e delle misure in esso contenute, sarà inviata una comunicazione a tutto il personale dell'Autorità della sua adozione con indicazione del *link* alla Sezione "Autorità trasparente" nel quale verrà pubblicato, anche al fine di fornire un ausilio a che i dipendenti conformino i propri comportamenti ad esso.

<b>Riferimenti normativi</b>	- Articoli 1, commi 5, lett. b), 8, 10 lett. c), 11, l. n. 190/2012
<b>Azioni da intraprendere</b>	- Processo continuo orientato alla formazione dei dipendenti, in particolare rispetto a quelli operanti nei settori ad elevato rischio di corruzione o a supporto del RPCT mediante la frequenza di attività formative, anche in collaborazione con S.N.A. e di corsi anche di natura interna, indirizzati al personale operativo - Comunicazione a tutto il personale dell'Autorità del <i>link</i> relativo al PTPCT pubblicato nella Sezione Autorità trasparente, al fine di favorire la diffusione della conoscenza e delle misure in esso contenute
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	- RPCT, d'intesa con i dirigenti delle unità organizzative
<b>Termine</b>	Ricorrente nel triennio coperto dal PTPCT

## K. Rotazione del personale

Presso l’Autorità è prevista dall’art. 9 Regolamento 1/2000 del Garante la rotazione degli incarichi dirigenziali, conferiti per un triennio con delibera n. 119 del 22 febbraio 2018 in relazione alle posizioni di titolarità di dipartimenti e servizi istituiti presso l’Autorità. Tenuto conto della persistente situazione di emergenza sanitaria e del recente avvicendamento nelle posizioni apicali dell’Autorità (sia con riguardo al Collegio che al Segretario generale) il Garante in data 25 febbraio 2021, n. 75 ha prorogato gli incarichi dirigenziali fino al 31 maggio 2021.

Tenendo conto della dotazione organica e delle specifiche professionalità richieste all’interno dell’Autorità — che non consentono automatismi nella rotazione del personale —, alla luce del quadro normativo di recente introduzione e all’esito dell’aggiornamento dei regolamenti interni del Garante, si potranno valutare le modalità di attuazione del principio di rotazione in relazione ai funzionari (anche nella forma della rotazione nell’assolvimento delle mansioni individuali all’interno di una medesima unità organizzativa) avendo cura, tuttavia, di non compromettere la funzionalità e l’efficienza delle unità organizzative dell’Autorità: in questa prospettiva, una rilevanza decisiva assume (più che in passato) la perdurante situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 che ha determinato l’introduzione di modalità di svolgimento dell’attività lavorativa che inevitabilmente influiscono, nel descritto contesto di transizione normativa, anche sullo svolgimento di rilevanti funzioni istituzionali dell’Autorità.

<b>Riferimenti normativi</b>	Art. 1, commi 4, lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b), l. n. 190/2012
<b>Azioni da intraprendere</b>	Monitoraggio sul fatto che la previsione dell’art. 9, comma 2, Reg. 1/2000 del Garante continui a trovare effettiva applicazione, con eventuale adozione delle misure per la sua applicazione
<b>Soggetti competenti all’adozione delle misure</b>	- Collegio - Segretario generale - Dirigente del DRUAC - Responsabile della prevenzione della corruzione
<b>Termine</b>	2021-2023

#### L. Pantouflage

La misura del *pantouflage*, già prevista dal codice etico del Garante in relazione ai dipendenti, è stata inserita nell’art. 153, comma 8, del Codice, secondo il quale, “il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell’incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o interpellì”. Al riguardo, anche nel 2020 non si sono registrati casi da segnalare.

<b>Riferimenti normativi</b>	- art. 153, comma 8, del Codice
------------------------------	---------------------------------

<b>Azioni da intraprendere</b>	- Invito ai dirigenti a vigilare sulla effettiva applicazione del divieto di <i>pantouflage</i> e a segnalare immediatamente al RPCT le eventuali violazioni
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	- Collegio - Segretario generale - Dirigenti di tutte le unità organizzative - Responsabile della prevenzione della corruzione
<b>Termine</b>	Ricorrente nel triennio coperto dal PTPCT

#### 4.4.2. Le misure di prevenzione specifiche

##### A. Misure correlate alla gestione del patrimonio librario

Nel corso del 2020 sono state svolte attività volte ad assicurare la conservazione del patrimonio librario già detenuto presso la biblioteca del Garante, e temporaneamente immagazzinato a seguito del trasferimento dell'Autorità nella sede di Piazza Venezia, in vista della piena accessibilità e fruizione dello stesso. In questa prospettiva, l'attività di inventariazione e di progressiva catalogazione potrà aver luogo, tenendo conto delle priorità individuate dal Garante, nei limiti delle risorse disponibili e previa individuazione di spazi idonei presso la nuova sede dell'Autorità.

<b>Riferimenti normativi</b>	- Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato  - Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
<b>Azioni da intraprendere</b>	- Predisposizione di un progetto volto a consentire la inventariazione e progressiva catalogazione del patrimonio librario - Inventariazione del patrimonio librario - Progressiva catalogazione del patrimonio librario
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	- Dirigenti delle unità organizzative competenti
<b>Termine</b>	2021-2023

##### B. Misure correlate allo svolgimento delle attività ispettive

Particolare attenzione è prestata dall'Autorità nello svolgimento delle proprie attività ispettive che si radicano nei poteri di indagine disciplinati espressamente dal RGPD (artt. 57, lett. h) e 58, par. 1), specie nel caso in cui le stesse traggano origine in iniziative intraprese d'ufficio. Oltre che nell'ambito delle istruttorie curate



dai Dipartimenti competenti a seguito di segnalazioni e reclami, le ispezioni sono effettuate d'ufficio, con l'adozione di una pluralità di cautele volte ad assicurare anche l'imparzialità dell'Autorità nell'individuazione di aree e soggetti nei cui confronti tale attività si incentra. In particolare, le ispezioni sono realizzate (al di là delle più puntuali indicazioni ricavabili in ciascuna Relazione di attività):

- principalmente sulla base di programmi elaborati secondo linee di indirizzo stabilite dal Garante (v. art. 4, comma 1, lett. c) del Regolamento n. 1/2019) con delibere di programmazione che indicano gli ambiti del controllo e gli obiettivi numerici da conseguire;
- rendendo pubbliche, attraverso il sito web del Garante e mediante apposite *newsletter*, le linee generali della programmazione dell'attività ispettiva (cfr., a titolo esemplificativo, per il 2020, la delibera del 6 febbraio 2020 (doc. web n. 9269607) e la delibera n. 171 del 1° ottobre 2020 (doc. web n. 9468750));
- con l'individuazione da parte dell'Ufficio, sulla base dei criteri così fissati, dei soggetti da sottoporre a controllo. Ai fini dell'individuazione di tali soggetti, per quanto riguarda i controlli non derivanti da reclami o segnalazioni, viene seguita una prassi che prevede, anche con la collaborazione della Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, l'estrapolazione, avvalendosi principalmente dell'Anagrafe tributaria e del Registro delle imprese, di liste di soggetti rientranti nelle categorie individuate dall'Autorità con la delibera di programmazione semestrale, avendo cura di acquisire un numero superiore a quello che rientra negli obiettivi numerici da conseguire: da tali liste sono quindi estratti dall'Ufficio i titolari del trattamento di dati personali che, sulla base di un equo ordine distributivo territoriale (nord-centro-sud) e sulla base prioritariamente del più alto importo del fatturato dichiarato nell'anno precedente, saranno sottoposti ai controlli ispettivi programmati per il I o il II semestre dell'anno.

Entro tale cornice, l'attività ispettiva – che pur ha risentito degli effetti della situazione di emergenza sanitaria – si svolge sulla base di apposito ordine di servizio e nel rispetto dei principi di imparzialità, obiettività, efficienza, riservatezza professionale, onestà e integrità (v. codice etico: art. 2, c. 1, lett. f); regolamento n. 1/2000 del Garante adottato il 28 giugno 2000).

<b>Riferimenti normativi</b>	-Regolamento del Garante n. 1/2000 (art. 2) - Regolamento del Garante n. 1/2019 (artt. 4 e 21 ss.)
<b>Azioni attuate e</b>	- Linee di indirizzo e delibere di programmazione del Garante; - Pubblicità sul sito/ <i>Newsletter</i> ; - Estrapolazione di liste secondo criteri predeterminati; ordine di servizio
<b>Soggetti competenti all'adozione delle misure</b>	- DAI
<b>Termine</b>	2021-2023

## 5. Monitoraggio del PTPCT

Il monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT è attribuito al RPCT, il quale, con riguardo agli ambiti di rispettiva competenza, si avvale del supporto dei referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Nel corso del 2020 il monitoraggio del RPCT ha riguardato in generale l'attuazione di tutte le misure, incentrandosi in particolare sull'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e sulle misure volte ad assicurare la salvaguardia del patrimonio librario.

## 6. Adempimenti relativi alla trasparenza

L'applicazione dei principi in materia di trasparenza costituisce una delle misure generali volte a prevenire la corruzione. Ad integrazione di quanto rappresentato in precedenza, vengono qui individuate le iniziative finalizzate ad assicurare un adeguato livello di trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 (e successive modifiche normative, da ultimo con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162), rispetto alle quali si è dato attuazione alla sentenza della Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2019.

Il RPCT, ai sensi dell'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni, svolge – compatibilmente con gli altri incarichi assolti presso il Garante – un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, al fine di assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. In tal senso, con la delibera del Garante n. 29/2015, richiamata nella delibera del Garante n. 414/2016, è stato affidato al RPCT il compito di: 1) attuare per quanto di sua competenza, ovvero proporre ai competenti organi e uffici del Garante le soluzioni più idonee al fine di assicurare la migliore attuazione del d.lgs. n. 33/2013, tenendo informato il Collegio; 2) svolgere ogni altro compito previsto dall'art. 43 del medesimo d.lgs. n. 33/2013. Il controllo del RPCT si svolge mediante uno o più monitoraggi parziali, anche in relazione a singole sottosezioni, ed un monitoraggio complessivo annuale. Al fine di agevolare i monitoraggi da parte del RPCT la Redazione web comunica tempestivamente al Responsabile l'avvenuto inserimento di dati, informazioni e documenti nella Sezione "Autorità trasparente". In questa prospettiva sono proseguiti i monitoraggi periodici della Sezione "Autorità trasparente" a cura del RPCT ed è stata svolta una costante opera di supporto nei confronti delle unità organizzative responsabili dei flussi informativi funzionali all'aggiornamento della sezione "Autorità trasparente" (indicate nell'all. 2 del presente Piano).

Ai dirigenti responsabili delle unità organizzative, in base alle attribuzioni di ciascuna, è rimesso il compito, in conformità di quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, di assicurare l'acquisizione nonché il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento di dati e informazioni (cfr. altresì gli artt. 6, 7, 7-bis, 8 e 9-bis, d.lgs. n. 33/2013). Nell'Allegato 2 sono indicati, a mente dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, i responsabili della trasmissione e della

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi della disciplina di trasparenza. La pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal PTPCT nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale del Garante è quindi curata dal dirigente del Servizio Relazione esterne e media.

Come anticipato, particolare attenzione è stata dedicata, anche con la predisposizione ed il costante aggiornamento di dossier di approfondimento, alla materia dell'accesso civico e delle segnalazioni di illeciti (cd. *whistleblowing*).